SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 dicembre 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1988.

89A4575

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1989, n. 386.

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. — *1.* Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale».

Art. 2.

1. L'articolo 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — *1.* È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata».

Art. 3.

1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 75. — *1.* Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province».

Art. 4.

1. L'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. — *1.* Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla

provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

Art. 5.

1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

Art. 6.

1. Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte della regione e delle province.

Art. 7.

1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. — *1.* Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni».

Art. 9.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. — *1.* Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo».

Art. 10.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. — *1.* La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza».

Art. 11.

1. L'articolo 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. — *1.* La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

2. A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute».

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.

4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.

5. Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.

Art. 13.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in L. 4.223.000.000.000 — ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 — in L. 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed in L. 4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*). — I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione al periodo inferiore all'anno prestando le garanzie indicate dal comma precedente:

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Ai rimborsi previsti dai commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

L'art. 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 15. — Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. *Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia.* Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari».

Nota all'art. 7:

L'art. 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 5. — La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli *enti di credito fondiario e di credito agrario*, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

Nota all'art. 8:

L'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 81. — Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni».

Note all'art. 12:

— La legge n. 825/1971 reca: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria». Si trascrive il testo dell'art. 12, secondo comma, n. 3):

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) - 2) (*omissis*);

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: *a)* per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o *diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti* entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo art. 14».

— Il D.P.R. n. 511/1987 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli».

— Il D.P.R. n. 512/1987 reca: «Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica».

— Il D.P.R. n. 526/1987 reca: «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il D.P.R. n. 527/1987 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».

— Il D.P.R. n. 554/1987 reca: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano».

— Il D.P.R. n. 300/1988 reca: «Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati».

— Il D.P.R. n. 301/1988 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno».

— Il D.P.R. n. 305/1988 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-AltoAdige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto».

— Il D.P.R. n. 405/1988 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1164):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 29 giugno 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 6 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12, 19 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 2 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3644):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 28 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I e X.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 4, 19 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite V e VI, in sede legislativa, il 7 novembre 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI, in sede legislativa, e approvato il 15 novembre 1989.

89G0461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1989.

Determinazione dei contingenti delle monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 1988, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 26 settembre 1988, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione ordinaria ed in quella proof;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

I contingenti in valore nominale delle nuove monete d'argento celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna vengono così stabiliti:

L. 40.385.000 per le monete da L. 500 pari a n. 80.770 pezzi;

L. 16.154.000 per le monete da L. 200 pari a n. 80.770 pezzi;

L. 8.077.000 per le monete da L. 100 pari a n. 80.770 pezzi.

Le serie — costituite dalle suddette monete — cedute ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n. 68.022 emesse nella versione ordinaria e n. 12.728 emesse nella versione proof.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 323

89A5510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 52871 del 3 luglio 1989, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il sindaco e la giunta a convocare il consiglio comunale per il giorno 15 luglio 1989, al

fine di provvedere all'adozione del bilancio, diffidando, altresì, lo stesso consiglio comunale ad approvare detto documento entro e non oltre il termine del 15 agosto 1989, con l'espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato. Pertanto, l'organo di controllo, con decisione n. 71457 del 5 settembre 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 14 settembre 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per il 1989.

Il prefetto di Bergamo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, addì 10 novembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A5530

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1989.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di San Giovanni Bosco.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 114, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1989, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 49, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di San Giovanni Bosco;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di San Giovanni Bosco, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 27 novembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5511

DECRETO 20 novembre 1989.

Modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1989, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 49, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1989, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 302, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1988;

Considerata la necessità;

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette serie speciali nelle loro versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle serie in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1988 entro il 31 marzo 1990, mediante il versamento di L. 55.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 120.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle serie di monete in questione alla direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 81

89A5512

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1989.

Autorizzazione alla S.p.a. «Il Mare - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», in Milano, ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle assicurazioni nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1987, con il quale la società «Il Mare S.p.a - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni» (in forma abbreviata «Mare assicurazioni S.p.a.»), con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la domanda in data 16 giugno 1989, con la quale la società «Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni» (in forma abbreviata «Mare assicurazioni S.p.a.»), con sede in Milano, ha chiesto l'estensione della autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana delle assicurazioni in alcuni rami danni e della riassicurazione in tutti i rami danni;

Vista la lettera in data 29 settembre 1989, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla suddetta impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP.

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

«Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni» (in forma abbreviata «Mare assicurazioni S.p.a.»), con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio nel territorio della Repubblica italiana delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli terrestri; responsabilità civile autoveicoli terrestri; credito; cauzione.

La predetta società è altresì autorizzata ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami danni, con esclusione dei rami credito e cauzione.

Art. 2.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5516

DECRETO 20 novembre 1989.

Autorizzazione alla S.p.a. «Noricum assicurazioni», in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e riassicurazioni nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1989 della «Noricum assicurazioni S.p.a.», con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione per tutti i rami indicati al punto *A* della tabella di cui all'allegato I alla predetta legge n. 295 del 1978;

Vista la lettera in data 28 luglio 1989, n. 930876, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla sopraindicata domanda;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP.

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

La Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria nonché l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., azionista di maggioranza della Noricum assicurazioni S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione della suddetta partecipazione azionaria nel triennio successivo all'inizio dell'attività della stessa impresa, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 24 gennaio 1989; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 16 maggio 1989; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 30 marzo 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 29 ottobre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 546 a 551, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Dopo l'art. 545, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 546. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 547. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 548. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 549. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 550. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica.

Art. 551. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

Art. 552. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20
istologia ed embriologia . . . . » 20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica delle pelvi . . . . » 20
fisiopatologia della riproduzione umana . . . . » 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	ore	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 553. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

reparti di ostetricia e ginecologia, ambulatori di citologia, di termografia, di endocrinologia, di fisiopatologia prenatale, di istologia, di isteroscopia, centro di menopausa, centro di psicoprofilassi ostetrica, sala parto e sale operatorie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5534

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 30 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 17 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 92 al 102 compreso, relativi ai corsi di laurea in ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Titolo X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSI DI LAUREA

Art. 92. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:
in ingegneria civile;

nel settore dell'informazione:
in ingegneria elettronica;
in ingegneria informatica;

nel settore industriale:
in ingegneria elettrica.

La durata degli studi è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 93. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 92, oltre che in orientamenti definiti dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati:

Corso di laurea in ingegneria civile:

Indirizzi:
1) edile;
2) idraulica;
3) strutture.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

Indirizzi:
1) microelettronica;
2) strumentazione;
3) telecomunicazioni.

Corso di laurea in ingegneria elettrica:

Indirizzi:
1) automazione industriale;
2) energia.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 94. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ogni anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formativa (teoria e teorico-pratica), comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti, di elaborati, etc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare può essere di durata intera, 80-120 ore annue, o di durata ridotta, 40-60 ore annue, corrispondenti rispettivamente ad una annualità se di durata intera e a mezza annualità se di durata ridotta. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potranno essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); da quotarsi in frazioni di annualità sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 95. — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a: due per l'iscrizione al secondo anno; sette per l'iscrizione al terzo anno; dodici per l'iscrizione al quarto anno (oltre all'accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera) e diciassette per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non ottenimento del previsto numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza, ma di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 97-100, e superato i relativi esami per un numero minimo di 29 annualità, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 96. Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 94, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, e dalle relative prove di accertamento. Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi elaborati ed un'eventuale tesi di laurea.

Art. 96. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie, nel rispetto di quanto stabilito con gli articoli 97-100, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle a scelta.

In particolare il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, riportate nell'art. 101, afferiscono ai raggruppamenti propri dei corsi di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'ultimo comma dell'art. 94.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre: le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità); l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo; le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera; eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsti nel manifesto annuale degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate nell'Università di Pavia. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso e con l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989.

L'iscrizione agli anni successivi al primo sarà comunque regolata dalle norme di cui al primo comma dell'art. 95.

Art. 97. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annual.	A012	(Geometria)
		A021	(Analisi matematica)
		A030	(Fisica matematica)
5-6	2 annual.	B011	(Fisica generale)
7	1 annual.	I250	(Sistemi di elaborazione delle informazioni)
8	1 annual.	C060	(Chimica)
9	1 annual.	H150	(Estimo)
		I270	(Ingegneria economico-gestionale)
		P012	(Economia politica)
10	1 annual.	H110	(Disegno)
11	1 annual.	H011	(Idraulica)
12	1 annual.	H071	(Scienza delle costruzioni)
13	1 annual.	H081	(Architettura tecnica)
14	1 annual.	I050	(Fisica tecnica)
15	1 annual.	I070	(Meccanica applicata alle macchine)
		I170	(Elettrotecnica e tecnologie elettriche)
16	1 annual.	H072	(Tecnica delle costruzioni)
17	1 annual.	H060	(Geotecnica)
18	1 annual.	H050	(Topografia e cartografia)
19	1 annual.	H143	(Tecnica urbanistica)
20	1 annual.	H012	(Costruzioni idrauliche e marittime)

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21	1 annual.	H083	(Produzione edilizia)
22	1 annual.	H071	(Scienza delle costruzioni)
		H072	(Tecnica delle costruzioni)
23	1 annual.	H081	(Architettura tecnica)

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21	1 annual.	D022	(Geologia applicata)
22	1 annual.	H012	(Costruzioni idrauliche marittime)
23	1 annual.	H020	(Ingegneria sanitaria-ambientale)

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21-22	2 annual.	H071	(Scienza delle costruzioni)
23	1 annual.	H072	(Tecnica delle costruzioni)

Art. 98. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annual. A012 (Geometria)
A011 (Algebra e logica matematica)
A021 (Analisi matematica)
A041 (Analisi numerica e matematica applicata)
P041 (Statistica)
5-6 2 annual. B011 (Fisica generale)
7 1 annual. I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
8 1 annual. C060 (Chimica)
9 1 annual. I270 (Ingegneria economico-gestionale)
P012 (Economia politica)
10 1 annual. I050 (Fisica tecnica)
I070 (Meccanica applicata alle macchine)
H071 (Scienza delle costruzioni)
11 1 annual. I170 (Elettrotecnica e tecnologie elettriche)
12 1 annual. I210 (Elettronica)
13 1 annual. I230 (Telecomunicazioni)
14 1 annual. I240 (Automatica)
15 1 annual. I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
16 1 annual. I200 (Misure elettriche ed elettroniche)
I240 (Automatica)
17 1 annual. I210 (Elettronica)
I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
18 1 annual. I210 (Elettronica)
19 1 annual. I220 (Campi elettromagnetici)
20 1 annual. I230 (Telecomunicazioni)

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21-23 3 annual. I210 (Elettronica)

Per l'indirizzo strumentazione sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21 1 annual. I200 (Misure elettriche ed elettroniche)
I210 (Elettronica)
22-23 2 annual. I210 (Elettronica)

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21 1 annual. I220 (Campi elettromagnetici)
22-23 2 annual. I230 (Telecomunicazioni)

Art. 99. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annual. A012 (Geometria)
A011 (Algebra e logica matematica)
A021 (Analisi matematica)
A041 (Analisi numerica e matematica applicata)
P041 (Statistica)
5-6 2 annual. B011 (Fisica generale)
7 1 annual. I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
8 1 annual. C060 (Chimica)
9 1 annual. I270 (Ingegneria economico-gestionale)
P012 (Economia politica)
10 1 annual. I050 (Fisica tecnica)
I070 (Meccanica applicata alle macchine)
11 1 annual. I170 (Elettrotecnica e tecnologie elettriche)
12 1 annual. I210 (Elettronica)
13 1 annual. I230 (Telecomunicazioni)
14 1 annual. I240 (Automatica)
15 1 annual. I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
16 1 annual. A042 (Ricerca operativa)
17 1 annual. I210 (Elettronica)
I230 (Telecomunicazioni)
18-21 4 annual. I250 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
22-23 2 annual. I240 (Automatica)

Art. 100. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le 29 annualità previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annual. A012 (Geometria)
A011 (Algebra e logica matematica)
A021 (Analisi matematica)
A022 (Calcolo delle probabilità)
A030 (Fisica matematica)
A041 (Analisi numerica e matematica applicata)
P041 (Statistica)
5-6 2 annual. B011 (Fisica generale)

7	1 annual.	I250	(Sistemi di elaborazione delle informazioni)
8	1 annual.	C060	(Chimica)
9	1 annual.	I270	(Ingegneria economico-gestionale)
		P012	(Economia politica)
10	1 annual.	I170	(Elettrotecnica e tecnologie elettriche)
11	1 annual.	H071	(Scienza delle costruzioni)
		H072	(Tecnica delle costruzioni)
12	1 annual.	I070	(Meccanica applicata alle macchine)
13	1 annual.	I050	(Fisica tecnica)
14	1 annual.	I210	(Elettronica)
		I240	(Automatica)
15	1 annual.	I100	(Tecnologie e sistemi di lavorazione)
		I140	(Chimica applicata, scienza e tecnologie dei materiali)
16	1 annual.	I180	(Macchine e azionamenti elettrici)
17	1 annual.	I210	(Elettronica)
		I240	(Automatica)
18	1 annual.	I200	(Misure elettriche ed elettroniche)
19	1 annual.	I190	(Sistemi elettrici per l'energia)
20	1 annual.	I090	(Disegno industriale)

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21-22	2 annual.	I210	(Elettronica)
		I240	(Automatica)
23	1 annual.	I180	(Macchine e azionamenti elettrici)

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21	1 annual.	I190	(Sistemi elettrici per l'energia)
22	1 annual.	I180	(Macchine e azionamenti elettrici)
23	1 annual.	I190	(Sistemi elettrici per l'energia)
		I170	(Elettrotecnica e tecnologie elettriche)

Art. 101. — Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea in ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono i seguenti:

A011 Algebra e logica matematica:

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 Geometria:

1) geometria;
2) geometria ed algebra.

A021 Analisi matematica:

1) analisi matematica;
2) metodi matematici per l'ingegneria.

A022 Calcolo delle probabilità:

1) calcolo delle probabilità;
2) statistica matematica.

A030 Fisica matematica:

1) calcolo sensoriale e meccanica del continuo;
2) meccanica razionale.

A041 Analisi numerica e matematica applicata:

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) metodi numerici per l'ingegneria;
4) matematica applicata.

A042 Ricerca operativa:

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) ottimizzazione;
3) ricerca operativa.

B011 Fisica generale:

1) fisica (limitatamente a ingegneria).

B030 Struttura della materia:

1) elettronica quantistica;
2) fisica dei semiconduttori;
3) ottica;
4) struttura della materia.

C060 Chimica:

1) chimica (limitatamente a ingegneria).

D022 Geologia applicata:

1) geologia applicata;
2) geologia applicata alla difesa del suolo;
3) geologia applicata alle aree sismiche;
4) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
5) idrogeologia applicata.

D042 Geofisica applicata:

1) sismologia applicata.

E031 Biologia generale ed ecologia:

1) ecologia applicata all'ingegneria.

F221 Igiene generale ed applicata:

1) igiene dell'ambiente e del territorio.

H011 Idraulica:

1) idraulica;
2) idraulica ambientale;
3) idraulica dei mezzi porosi;
4) idraulica fluviale;
5) idraulica numerica;
6) idroelasticità;
7) meccanica dei fluidi;
8) misure e controlli idraulici.

H012 Costruzioni idrauliche e marittime:

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) costruzioni idrauliche;

4) gestione dei sistemi idraulici;
5) gestione delle risorse idriche;
6) idrologia sotterranea;
7) idrologia tecnica;
8) impianti speciali idraulici;
9) infrastrutture idrauliche;
10) sistemazione dei bacini idrografici;
11) tecnica dei lavori idraulici;
12) costruzioni in mare aperto;
13) costruzioni marittime;
14) idraulica marittima e costiera.

H020 Ingegneria sanitaria-ambientale:

1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) impatto delle opere di ingegneria sanitaria ambientale;
4) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
5) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
6) impianti di trattamento sanitario-ambientali;
7) ingegneria sanitaria-ambientale;
8) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria ambientale.

H030 Strade, ferrovie ed aeroporti:

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

H040 Trasporti:

1) tecnica ed economia dei trasporti;
2) teoria dei sistemi di trasporto.

H050 Topografia e cartografia:

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) telerilevamento;
5) topografia.

H060 Geotecnica:

1) fondazioni;
2) geotecnica;
3) indagini e controllo geotecnici;
4) meccanica delle rocce;
5) meccanica delle terre;
6) stabilità dei pendii.

H071 Scienza delle costruzioni:

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) teoria delle strutture.

H072 Tecnica delle costruzioni:

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) tecnica delle costruzioni.

H081 Architettura tecnica:

1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) elementi di architettura tecnica;
4) progettazione edile assistita;
5) progettazione per l'edilizia industrializzata;
6) recupero e conservazione degli edifici.

H082 Progettazione edilizia:

1) architettura del legno;
2) architettura e composizione architettonica;
3) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
4) elementi di progettazione edile;
5) progettazione dei componenti prefabbricati;
6) progettazione integrale;
7) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 Produzione edilizia:

1) cantieri edili;
2) ergotecnica edile;
3) impianti tecnici dell'edilizia;
4) programmazione e costi per l'edilizia;
5) servizi tecnologici negli edifici;
6) tecniche della produzione edilizia;
7) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
8) tecniche per il recupero edilizio.

H110 Disegno:

1) disegno;
2) disegno automatico.

H120 Storia dell'architettura:

1) storia dell'architettura.

H143 Tecnica urbanistica:

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) ingegneria del territorio;
3) ingegneria dell'ambiente costruito;
4) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
5) tecnica urbanistica.

H150 Estimo:

1) economia ed estimo civile.

I042 Macchine e sistemi energetici:

1) energetica applicata;
2) fluidodinamica delle macchine;
3) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
4) impiego industriale dell'energia;
5) macchine;
6) progetto di macchine;
7) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 Fisica tecnica:

1) energetica;
2) fisica tecnica;
3) gestione dell'energia;
4) fisica tecnica ambientale;
5) impianti tecnici;
6) modelli per il controllo ambientale;
7) tecnica del controllo ambientale.

I060 Misure meccaniche e termiche:

1) misure e strumentazioni industriali;
2) misure meccaniche, termiche e collaudi.

I070 Meccanica applicata alle macchine:

1) controllo delle vibrazioni e del rumore;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) meccanica degli azionamenti;
4) meccanica dei robot.

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine:

1) costruzione di macchine;
2) costruzione di macchine automatiche e robot.

I090 Disegno industriale:

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno tecnico industriale.

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione:

1) tecnologie generali dei materiali.

I110 Impianti industriali meccanici:

1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione della produzione industriale;
4) impianti industriali;
5) logistica industriale;
6) strumentazione industriale.

I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:

1) chimica applicata;
2) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
3) scienze e tecnologia dei materiali elettrici;
4) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
5) scienza dei materiali.

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche:

1) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
2) conversione diretta dell'energia;
3) costruzione di apparecchi elettrici;
4) elettromeccanica dei sistemi continui;
5) elettrotecnica;
6) materiali per l'ingegneria elettrica;
7) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
8) principi di ingegneria elettrica;
9) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
10) tecnica delle alte tensioni;
11) tecnica ed economia dell'energia;
12) tecnologie elettriche;
13) tecnologie elettromeccaniche;
14) teoria dei circuiti.

I180 Macchine e azionamenti elettrici:

1) azionamenti elettrici;
2) azionamenti elettrici per l'automazione;
3) azionamenti per trazione elettrica;
4) conversione statica dell'energia elettrica;
5) costruzioni elettromeccaniche;
6) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
7) elettronica industriale di potenza;
8) energetica elettrica;
9) macchine elettriche;
10) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
11) sensori ed attuatori elettrici;
12) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 Sistemi elettrici per l'energia:

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
8) sistemi elettrici industriali;
9) sistemi elettrici per i trasporti;
10) sistemi elettrici per l'energia;
11) tecnica della sicurezza elettrica;
12) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 Misure elettriche ed elettroniche:

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
3) misure elettriche;
4) misure elettroniche;
5) sensori e trasduttori;
6) strumentazione elettronica di misura.

I210 Elettronica:

1) architettura dei sistemi integrati;
2) circuiti integrati a microonde;
3) dispositivi elettronici;
4) elettronica applicata;
5) elettronica dei sistemi digitali;
6) elettronica delle telecomunicazioni;
7) elettronica dello stato solido;
8) elettronica di potenza;

9) elettronica industriale;
10) elettronica quantistica;
11) microelettronica;
12) optoelettronica;
13) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
14) strumentazione e misure elettroniche;
15) tecnologie e materiali per l'elettronica;
16) teoria dei circuiti elettronici.

I220 Campi elettromagnetici:

1) antenne;
2) campi elettromagnetici;
3) compatibilità elettromagnetica;
4) componenti e circuiti ottici;
5) elaborazione ottica dei segnali;
6) microonde;
7) misure a microonde;
8) ottica e interazioni;
9) propagazione;
10) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
11) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 Telecomunicazioni:

1) comunicazioni elettriche;
2) comunicazioni ottiche;
3) elaborazione numerica dei segnali;
4) reti di telecomunicazioni;
5) sistemi di commutazione;
6) sistemi di radiocomunicazione;
7) sistemi di telecomunicazione;
8) telematica;
9) teoria dei segnali;
10) teoria dell'informazione e codici;
11) trasmissione numerica.

I240 Automatica:

1) automazione industriale;
2) azionamenti ed elettronica industriale;
3) controlli automatici;
4) controllo dei processi;
5) controllo digitale;
6) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
7) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
8) modellistica e identificazione;
9) robotica industriale;
10) sistemi adattativi;
11) sistemi di supervisione e controllo esperto;
12) strumentazione e misure per l'automazione;
13) tecnologie dei sistemi di controllo;
14) teoria dei sistemi.

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni:

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica industriale;
6) informatica medica;
7) ingegneria del software;
8) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
9) intelligenza artificiale;
10) linguaggi e traduttori;
11) reti di calcolatori;
12) reti logiche;
13) robotica;
14) sistemi di elaborazione;
15) sistemi informativi;
16) sistemi operativi;
17) sistemi per la progettazione automatica;
18) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

I261 Bioingegneria elettronica:

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettronica;
3) bioimmagini;
4) bioingegneria;
5) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
6) elaborazione di dati e segnali biomedici;
7) informatica medica;
8) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
9) strumentazione biomedica;
10) tecnologie biomediche.

I262 Bioingegneria meccanica:

1) biomeccanica.

I263 bioingegneria chimica:

1) biomateriali.

I270 Ingegneria economico-gestionale:

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia ed organizzazione aziendale;
4) gestione aziendale;
5) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
6) sistemi di controllo di gestione.

L281 Storia dell'arte:

1) storia dell'arte.

N050 Diritto amministrativo:

1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica.

N140 Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. bibl.):

1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche.

P012 Economia politica:

1) istituzioni di economia.

P013 Politica economica:

1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia dell'impresa;
4) economia industriale;
5) economia urbana e territoriale.

P021 Economia aziendale:

1) analisi dei costi.

P022 Economia e tecnica delle aziende industriali:

1) finanza aziendale.

P041 Statistica:

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo della probabilità.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamene identità di programmi e di svolgimento.

Art. 102 *(Norme transitorie)*. — Sino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente statuto la facoltà di ingegneria conferirà lauree in ingegneria civile, sezione trasporti e sezione idraulica, limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a dette sezioni del corso di laurea in ingegneria civile all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Sino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente statuto la facoltà di ingegneria conferirà lauree in ingegneria elettrotecnica, limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto, per i corsi di laurea in ingegneria civile, elettronica ed elettrica di cui agli articoli 97, 98 e 100, è consentito scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità dal n. 1 al n. 15 inclusi facendo riferimento anziché ai raggruppamenti indicati in detti articoli, a raggruppamenti dichiarati ad essi affini dalla facoltà.

Gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Tuttavia gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento ed il manifesto annuale degli studi stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 30 ottobre 1989

Il rettore: SCHMID

89A5498

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 7 novembre 1989, n. 50.

Integrazioni delle istruzioni impartite con la circolare n. 9 del 16 febbraio 1989, concernente: «Istruzioni per l'ammissione alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi accessori mediante cessione agli istituti previdenziali ed assistenziali dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ed art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
Alla Direzione generale del tesoro
Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
All'INPS - Direzione generale

1. Come è noto, con circolare n. 9 del 16 febbraio 1989 (prot. n. 108055), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1989, sono state impartite istruzioni riguardanti l'ammissione alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione agli istituti previdenziali ed assistenziali dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 ed all'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. È noto, altresì, che per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, le norme richiamate nel precedente punto 1 sono state abrogate.

Pertanto, a far tempo dal 30 maggio 1989 (data di pubblicazione e di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/1989) non sono più consentite le cessioni dei crediti previste dalle norme abrogate e, conseguentemente, la cogenza delle istruzioni impartite con la richiamata circolare n. 9 rimane circoscritta alle cessioni dei crediti notificate all'INPS entro la predetta data del 30 maggio.

3. Per quanto attiene alle modalità di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici — nei casi di trasferimento del credito dall'INPS al Ministero del tesoro, secondo la fattispecie di cui al punto 5 della circolare di che trattasi — a seguito di appositi accordi intercorsi tra la Direzione generale del tesoro e l'INPS, si rende opportuno modificare la modalità indicata nel richiamato punto 5 della circolare medesima.

Pertanto, a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, il pagamento delle somme dovute per il titolo di che trattasi, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni debitrici, in favore del Ministero del tesoro, deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20351 denominato «Direzione generale del tesoro - crediti ceduti dall'INPS» istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

A tal fine le amministrazioni debitrici dovranno disporre il pagamento delle somme dovute mediante emissione, sulle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di titoli di spesa commutabili in vaglia del tesoro, muniti del vincolo di accreditamento al suddetto conto corrente n. 20351.

Detti vaglia devono essere trasmessi a cura delle predette sezioni di tesoreria provinciale alla Direzione generale del tesoro - Divisione VI, per le operazioni di accreditamento, delle quali viene rilasciata quietanza da spedire al versante.

Le amministrazioni intestatarie di conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato dovranno eseguire i pagamenti suddetti con operazioni di girofondi dai predetti conti a quello sopraindicato, dandone comunicazione alla Direzione generale del tesoro - Divisione VI.

È fatto carico alle ragionerie in indirizzo di adoperarsi per il rispetto delle procedure indicate e di dare assicurazioni in proposito.

Il Ministro: CARLI

89A5519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/648 Sett. I del 24 aprile 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Mariella Dalla Gasperina e Massimo Ruffini di Bologna la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare a sostegno dell'attività scientifica svolta dall'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/649 Sett. I del 24 aprile 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Electra di Casalecchio di Reno la donazione consistente in opere di illuminazione e impianti elettrici per un valore di L. 8.029.362 da destinare ad un'aula di lezione del dipartimento di lingue e letterature straniere moderne.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/650 Sett. I del 24 aprile 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito Romagnolo di Bologna la donazione consistente in L. 500.000.000 da destinare alla ristrutturazione della palazzina della Viola, presso la facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/732 Sett. I del 4 maggio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Franco Montaneri di Bologna la donazione consistente nell'esecuzione gratuita di opere di restauro e di consolidamento di n. 6 ettari dell'ex Chiesa S. Lucia, ora aula magna dell'Università per un valore di L. 120.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/733 Sett. I del 4 maggio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Géneviève Audy ved. Bonetti la donazione consistente nella rivista «The Biochemical Journal» per un valore di L. 7.932.740 da destinare alla biblioteca centralizzata degli istituti biologici della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/847 Sett. I del 26 maggio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Annita Fabbrini ved. Peli e figli la donazione di L. 15.000.000 al fine di istituire, con gli interessi bancari, in premio di laurea in memoria del prof. Ivo Peli, da assegnare, ogni due anni accademici, ad un laureato in medicina veterinaria presso l'Università di Bologna che abbia svolto una tesi di laurea in clinica ostetrica e ginecologica veterinaria o in patologia della riproduzione e fecondazione artificiale.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/930 Sett. I del 16 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla S.p.a. di Parma la donazione della somma di L. 500.000.000, da destinare alle esigenze della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/253 Sett. I del 23 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa farmaceutica «Istituto De Angeli S.p.a.» la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituzione di una borsa di studio della durata di un anno da assegnare a laureati della facoltà di medicina e chirurgia e scienze biologiche di Bologna e da utilizzarsi presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia per ricerche sul sistema neuroendocrino periferico dell'apparato digerente.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1015 Sett. I del 27 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma la donazione consistente in materiale fotografico per un valore di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di scienze mineralogiche.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1016 Sett. I del 27 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte Siemens Telecomunicazioni di Milano la donazione consistente in una apparecchiatura trasmittente-ricevente per un valore di L. 30.000.000 da destinare al dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1011 Sett. I del 28 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione industriali della provincia di Bologna la donazione della somma di L. 15.000.000 da destinare all'istituto di ematologia «L.A. Seragnoli» al fine di istituire una borsa di studio da destinare a un giovane laureato e da utilizzarsi presso un istituto di ricerca negli Stati Uniti, per un periodo di 6-10 mesi, allo scopo di effettuare ricerche sulle leucemie e linfomi finalizzate all'impostazione di terapie che sfruttino le difese immunologiche del malato.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1013 Sett. I del 28 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Concetta Saraz ved. Battaglia la donazione consistente in una collezione di medaglie, cimeli, ecc., appartenenti al prof. Felice Battaglia per un valore di L. 50.000.000 circa da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1012 Sett. I del 29 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione industriali della provincia di Bologna la donazione della somma di L. 1.000.000.000 sotto forma di opere di ripristino e restauro della sala minore dell'ex chiesa di S. Lucia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1017 Sett. I del 1° luglio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del sindacato Sinder CISL la donazione di L. 2.000.000 annui, per cinque anni, da destinare all'istituzione del Premio di studio «Giorgio Forti», da assegnare ad un laureato in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche che abbia sostenuto l'esame finale con una tesi di laurea a indirizzo socio-economico attinente al contesto della realtà regionale dell'Emilia-Romagna.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/781 Sett. I del 20 luglio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Alcisa S.p.a. di Zola Predosa la donazione dell'ultimo aggiornamento (Revisione L) della Hewlett Packard del valore complessivo di $ 53.282, equivalenti a L. 74.595.000 circa a completamento di altre precedenti autorizzate con decreti prefettizi n. A/331 del 27 aprile 1988 e n. A/82 del 30 gennaio 1989, a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia consistenti in una apparecchiatura ecocardiografica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1373 Sett. I del 2 agosto 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Comitato nazionale italiano Rucip la donazione della somma di L. 3.500.000 al fine di istituire un premio alla memoria del prof. Alberto Mezzetti e da assegnare ad un laureato italiano in scienze agrarie presso la facoltà di agraria che abbia svolto durante gli anni accademici 1986-87/1987-88 la migliore tesi di laurea riguardante le malattie batteriche nelle piante ed in particolare nella patata nel periodo 1930-1960, in Italia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1372 Sett. I del 3 agosto 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Vittoria Maccaferri ved. Gasparini, la donazione della somma di L. 50.000.000, in memoria del marito prof. Umberto Gasparini, al fine di istituire cinque borse di studio, dell'importo di L. 10.000.000 cadauna, da assegnare con cadenza annuale, a partire dall'anno accademico 1988-89, a giovani docenti, ricercatori e laureati in medicina e veterinaria presso l'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria e una ulteriore borsa da assegnarsi, ad avvenuta scadenza di quelle previste, utilizzando gli interessi maturati nel tempo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1014 Sett. I del 28 giugno 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Anna Corraini ved. Nascè la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituzione, per l'anno accademico 1989-90, di due premi di laurea, dell'importo di L. 5.000.000 cadauno, in memoria del marito Albino Nascè e da assegnare a due laureati in ingegneria civile che abbiano sostenuto gli esami di profitto nelle materie «scienze delle costruzioni» e «costruzioni strade, ferrovie ed aeroporti» con votazione non inferiore a 29/30 e abbiano riportato un voto di laurea non inferiore a 100/110.

89A5523

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4196 Div. I del 2 ottobre 1989 l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Fidia S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 10.000.000 circa da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4197 Div. I del 2 ottobre 1989 l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione consistente in un calcolatore HP 9000/330 per un valore di L. 70.381.500 circa da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

89A5524

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5958 del 3 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5959 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Società per il coordinamento della ricerca ed informazione in terapia la donazione consistente in L. 10.000.000 da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5960 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ABC, Istituto biologico chemioterapico S.p.a. di Torino la donazione consistente in apparecchiature varie per un valore di L. 6.800.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6065 del 3 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Albert-Farma S.p.a. la donazione consistente in strumenti scientifici per un valore di L. 5.085.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6067 del 3 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione consistente in L. 25.000.000 da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6068 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 129.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6072 del 3 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a. la donazione consistente in strumenti scientifici per un valore di L. 7.360.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6074 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 1.500.000 da destinare al museo «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6075 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione consistente in L. 4.000.000 da destinare all'istituto di ricerca territoriale ed urbana.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6076 del 2 ottobre 1989 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono di Milano la donazione consistente in un apparecchio scientifico per un valore di L. 15.050.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

89A5525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Sozialer Beratungsring

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 è stata approvata la costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Sozialer Beratungsring (S.B.R.) promosso dall'Unione sindacati autonomi sudtirolesi - U.S.A.S., e ne è stato approvato lo statuto.

89A5521

MINISTERO DEL TESORO

N. 229

Corso dei cambi del 27 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1323,300	1323,300	1323 —	1323,300	1323,300	1323,30	1323,400	1323,300	1323,300	1323,30
E.C.U.	1501,400	1501,400	1501 —	1501,400	1501,400	1501,40	1501,250	1501,400	1501,400	1501,40
Marco tedesco	738,600	738,600	738,85	738,600	738,600	738,60	738,600	738,600	738,600	738,60
Franco francese	216,320	216,320	216,85	216,320	216,320	216,32	216,320	216,320	216,320	216,32
Lira sterlina	2060,700	2060,700	2060 —	2060,700	2060,700	2060,70	2061 —	2060,700	2060,700	2060,70
Fiorino olandese	654,950	654,950	655,10	654,950	654,950	654,95	655,090	654,950	654,950	654,95
Franco belga	35,169	35,169	35,17	35,169	35,169	35,169	35,170	35,169	35,169	35,16
Peseta spagnola	11,496	11,496	11,51	11,496	11,496	11,49	11,495	11,496	11,496	11,49
Corona danese	190,170	190,170	190,50	190,170	190,170	190,17	190,140	190,170	190,170	190,17
Lira irlandese	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	1947,500	1948 —	1948 —	—
Dracma greca	8,080	8,080	8,09	8,080	—	—	8,080	8,080	8,080	—
Escudo portoghese	8,479	8,479	8,48	8,479	8,479	8,47	8,475	8,479	8,479	8,47
Dollaro canadese	1133,200	1133,200	1134 —	1133,200	1133,200	1133,20	1132,400	1133,200	1133,200	1133,20
Yen giapponese	9,210	9,210	9,22	9,210	9,210	9,210	9,212	9,210	9,210	9,21
Franco svizzero	825,030	825,030	825,50	825,030	825,030	825,03	825,200	825,030	825,030	825,03
Scellino austriaco	104,777	104,777	104,90	104,777	104,777	104,777	104,825	104,777	104,777	104,77
Corona norvegese	192,980	192,980	193,50	192,980	192,980	192,98	193,120	192,980	192,980	192,98
Corona svedese	206,620	206,620	206,75	206,620	206,620	206,62	206,650	206,620	206,620	206,62
Marco finlandese	313,590	313,590	313,50	313,590	313,590	313,59	313,320	313,590	313,590	—
Dollaro australiano	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1037,500	1038 —	1038 —	1038 —

Media dei titoli del 27 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,850
» » » 22- 6-1987/91	90,900
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	73,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,350
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	100,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,325
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,075
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99,700
» » » »	1- 2-1985/92	98,775
» » » »	18- 4-1986/92	97,900
» » » »	19- 5-1986/92	97,150
» » » »	20- 7-1987/92	97,775
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,950
» » » »	1-12-1987/92	97,850
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	97,025
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,400
» » » »	18- 6-1986/93	96 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,225
» » » »	19- 8-1986/93	94,850
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	18- 9-1986/93	94,725
» » » »	1-10-1988/93	97,600
» » » »	20-10-1986/93	95,775
» » » »	1-11-1988/93	97,850
» » » »	18-11-1986/93	96,925
» » » »	19-12-1986/93	96,425
» » » »	1- 1-1989/94	97,550
» » » »	1- 2-1989/94	97,300
» » » »	1- 3-1989/94	96,825
» » » »	15- 3-1989/94	96,700
» » » »	1- 4-1989/94	96,875
» » » »	1-10-1987/94	97,075
» » » »	1- 2-1985/95	96,200
» » » »	1- 3-1985/95	93,075
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	92,875
» » » »	1- 6-1985/95	93,025
» » » »	1- 7-1985/95	94,400
» » » »	1- 8-1985/95	93,700
» » » »	1- 9-1985/95	93,625
» » » »	1-10-1985/95	94,350
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	94,725
» » » »	1- 1-1986/96	94,800
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,425
» » » »	1- 2-1986/96	94,650
» » » »	1- 3-1986/96	93,800
» » » »	1- 4-1986/96	93,150
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,900
» » » »	1- 7-1986/96	93,750
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	93,200
» » » »	1-10-1986/96	93,050
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	92,850
» » » »	1- 2-1987/97	93,500
» » » »	18- 2-1987/97	93,200
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	93,100
» » » »	1- 5-1987/97	92,450
» » » »	1- 6-1987/97	92,750
» » » »	1- 7-1987/97	93,700
» » » »	1- 8-1987/97	93,600
» » » »	1- 9-1987/97	95,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,500
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,300
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,225
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,175
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,975
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,450
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,450
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,450
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,675
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,150
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,550
» » »	9,25%	1-10-1990	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990	98,675
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,550
» » »	9,25%	1-11-1990	97,450
» » »	9,25%	1-12-1990	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,575
» » »	11,50%	1-11-1991	96,600
» » »	11,50%	1-12-1991	96,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	95 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,100
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,150
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,750
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,275
» » »	12,50%	1-10-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,875
» » »	12,50%	1-11-1993	96,225
» » »	12,50%	17-11-1993	96,275
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,875
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	86,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27119

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		144.366.993.322		
Gestione di bilancio	Entrate finali	253.523.532.624.061		— 88.213.196.591.903
	Spese finali		341.736.729.215.964	
	Rimborso di prestiti		26.075.820.341.617	
	Accensione di prestiti	83.642.949.277.248		
	TOTALE	337.166.481.901.309	367.812.549.557.581	— 30.646.067.656.272
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.917.635.356.525.758	1.847.928.426.698.324	+ 69.706.929.827.434
	Crediti di tesoreria	522.194.690.206.849	561.204.528.154.707	— 39.009.837.947.858
	TOTALE	2.439.830.046.732.607	2.409.132.954.853.031	+ 30.697.091.879.576
	TOTALE COMPLESSIVO	2.777.140.895.627.238	2.776.945.504.410.612	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1989			195.391.216.626	
	TOTALE A PAREGGIO	2.777.140.895.627.238	2.777.140.895.627.238	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 ottobre 1989	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	144.366.993.322	195.391.216.626	+ 51.024.223.304
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	218.872.921.629.698	+ 39.009.837.947.858
TOTALE	180.007.450.675.162	219.068.312.846.324	+ 39.060.862.171.162
Debiti di tesoreria	625.132.552.939.386	694.839.482.766.820	— 69.706.929.827.434
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.125.102.264.224	— 475.771.169.920.496	— 30.646.067.656.272

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 ottobre 1989: 1.336.266.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**208.005.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**...............	**45.068.532.624.061** *				
ENTRATE CORRENTI...	**253.073.532.624.061** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**298.667.178.281.170**	Risparmio pubblico	— 45.593.645.657.109 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**450.000.000.000**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**................	**43.069.550.934.794**		
ENTRATE FINALI...	**253.523.532.624.061**	SPESE FINALI ...	**341.736.729.215.964**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 88.213.196.591.903
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**.................	**26.075.820.341.617**		
ENTRATE FINALI...	**253.523.532.624.061**	SPESE COMPLESSIVE...	**367.812.549.557.581**	Ricorso al mercato	— 114.289.016.933.520
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**.................	**83.642.949.277.248**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**337.166.481.901.309**	SPESE COMPLESSIVE...	**367.812.549.557.581**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 30.646.067.656.272

* Dati provvisori

89A5539

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I — In cassa	L.			2.321.418.706.538			
II — In deposito all'estero	»			22.954.823.017.067	25.276.241.723.605		2.232.038 -
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				8.415.853.613.363	295.916 -	894.563 -
CASSA	»				12.062.211.474	6.527	7.172 -
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I — Risconto di portafoglio:							
— ordinario	L.		334.281.403.944				
— ammassi	»		2.366.698.140.029	2.700.979.543.973			
II — Anticipazioni:							
— in conto corrente	L.		89.343.870.453				
— a scadenza fissa	»		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		1.454.998.975.000	1.544.342.845.453			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	4.245.322.389.426	355.640 -	5.107.981 -
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I — ECU	L.			11.383.200.402.622			
II — Altre attività:							
— biglietti e divise	L.		1.640.761.117				
— corrispondenti in conto corrente	»		1.071.839.671.387				
— depositi vincolati	»		198.635.617.467				
— diverse	»		902.116.969.895	2.174.233.019.866	13.557.433.422.488	544.765 -	1.339.950
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				2.967.346.682.726	736.743	1.813.115
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			45.368.004.287.551			
II — Conti speciali	»			3.326.347.546.475	48.694.351.834.026	2.005.698 -	18.480.285
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				61.044.943.449.226	1.961.656 -	6.304.951 -
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				450.814.691.991	738	27.744
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
— in libera disponibilità	L.		65.876.234.265.588				
— per investimento delle riserve statutarie	»		1.462.479.729.162				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.809.089.347.060	69.147.803.341.810			
II Titoli di società ed enti:							
— per investimento delle riserve statutarie	L.		316.499.674.597				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		881.597.461.586	1.198.097.136.183			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	777.715.802					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	153.341.485.632	154.119.201.434				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	37.495.627.815					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	24.687.503.148	62.183.130.963				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	225.762.723.737					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	342.562.760.317	568.325.484.054	784.627.816.451	71.130.528.294.444	4.819.489	5.957.496
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000		
IMMOBILI							
I — Ad uso degli uffici	L.			1.704.215.206.202			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			198.538.280.087	1.902.753.486.289		92.006
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				25.892.991.976	25 -	797
MOBILI E IMPIANTI							
I — Mobili	L.			96.914.671.236			
II — Impianti	»			202.772.041.744			
III — Monete e collezioni	»			707.195.088	300.393.908.068	30.055	77.516
PARTITE VARIE							
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:							
— completati	L.		50.570.939.021				
— in allestimento	»		14.577.339.015	65.148.278.036			
III Debitori diversi	L.			385.518.866.844			
IV — Altre	»			855.597.901.194	1.306.265.046.074	80.745 -	85.662 -
RATEI	L.				2.391.955.582.065	521.234 -	535.560 -
RISCONTI	»				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				6.287.258.904.030	76.677	1.509.106 -
	L.				248.509.418.231.271		
CONTI D'ORDINE							
I — Titoli ed altri valori:							
— a garanzia	L.		5.928.120.989.300				
— altri	»		1.154.435.685.175.344	1.160.363.806.164.644			
II — Depositari di titoli e valori:							
— interni	L.		14.949.997.400				
— esteri	»		6.029.228.954.655	6.044.178.952.055			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			3.137.750.032.572			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
— titoli	L.		3.138.000.000.000				
— corrispondenti interni	»		—				
— corrispondenti esteri	»		4.950.000.000.000	8.088.000.000.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
— titoli	L.		50.000.000.000				
— valute e lire	»		4.950.000.000.000	5.000.000.000.000			
VI — Ordini in corso:							
— acquisti di valute	L.		23.602.230.000				
— lire a fronte vendite di valute	»		22.995.900.000				
— acquisti di titoli	»		—				
— lire a fronte vendite di titoli	»		—	46.598.130.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			123.701.551.599	1.182.804.034.830.870	20.313.652	185.973.693
TOTALE	L.				1.431.313.453.062.141		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A5540

31 ottobre 1989

PASSIVO

Voce				Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			57.842.633.949.000	1.110.371 -	4.986.296
VAGLIA CAMBIARI	»			542.255.303.037	18.851	127.284
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.738.888.616	1.738.888.616	92	627 -
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			920.479.684.401	386.661	301.465
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			15.287.027.344	17.742 -	60.640 -
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		112.445.770.800.905			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		13.234.635			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		29.085.596			
IV — Società costituende	»		4.492.459.536			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		101.710.512.048	112.552.016.092.720	844.943	9.919.898
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.326.347.546.475	16.854	151.489 -
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		38.868.665.480			
II — Conti dell'estero in lire	»		109.229.170.721	148.097.836.201	34.139	14.961 -
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.383.200.296.089	440.826	918.551
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			95.183.544.273	160.009 -	179.341 -
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		29.930.102.178.262			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		1.709.422.263.641			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		281.312.812.949			
VI — Oscillazione titoli	»		4.048.733.440.996			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		736.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.463.409.896.338			
X — Rinnovamento impianti	»		426.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.128.484.484.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.590.816.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.391.650.227			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		738.066.621	47.156.073.682.663	302.187 -	2.394.402 -
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			492.810.604.760		37.243
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			88.008.101.336	121 -	15.282
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			146.059.473.078	74 -	18.405
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			9.004.776.917		9.005
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.503.536.333		5.579
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		8.399.830.084			
II — Altre	»		1.808.464.709.049	1.816.864.539.133	54.686 -	1.392.737 -
RATEI	L.			178.070.668.058		1.446.844 -
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.123.882.487.530		173.186
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.201.011.287.807		175.648
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			8.141.588.905.500	192.627 -	65.077
	L.			248.509.418.231.271		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.160.363.806.164.644			
II — Titoli e valori presso terzi	»		6.044.178.952.055			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		3.137.750.032.572			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	3.138.000.000.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	8.088.000.000.000			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	50.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.000.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valuta	L.	23.602.230.000				
— vendite di valute	»	22.995.900.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	46.598.130.000			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		123.701.551.599	1.182.804.034.830.870	20.313.652	185.973.693
TOTALE	L.			1.431.313.453.062.141		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Centro italiano di solidarietà (Ce.I.S.)», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1989, registro n. 63 Interno, foglio n. 105, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Centro italiano di solidarietà (Ce.I.S.)», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

89A5522

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fano

Con decreto interministeriale n. 339/19 in data 27 luglio 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area marginale dell'aeroporto di Fano riportata al foglio 64, particella 63 (ex 1/*b*) e particella 64 (ex 1/*c*) della superficie di mq 8.565.

89A5541

REGIONE SARDEGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Tortolì e Gonnesa

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1349/U del 31 ottobre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Tortolì (Nuoro), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 6 giugno 1988. Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1351/U del 10 novembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Gonnesa (Cagliari), adottata con deliberazioni del consiglio comunale n. 28 del maggio 1987 e n. 35 del 2 luglio 1987. Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A5526

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Selargius

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1354/U del 10 novembre 1989 è stata approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Selargius (Cagliari), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 96 del 6 marzo 1989. Copia di tale delibera e gli atti alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A5527

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento *ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*